



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**  
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

**DECRETO SANZIONATORIO**

**ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia**

**nel procedimento disciplinare n. 51S/2018**

**a carico di Olivia Ferraro (Tessera FIG 190005)**

\* \* \*

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia),

**Premesso che**

1) A seguito dell'invio, in data 27 settembre 2018, di rapporto informativo da parte della Signora Beatrice Nobili, nella qualità di Direttore di Torneo, è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti della tesserata Olivia Ferraro (nata il 30 agosto 2003), per l'illecito commesso in occasione del Campionato Toscano, disputato in data 22 settembre 2018 presso il Circolo Golf Ugolino.

2) Secondo il citato rapporto, la minore Olivia Ferraro veniva squalificata dalla suddetta gara per aver presentato uno *score* con punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente ottenuto alla buca 11 (7 colpi anziché 9). In particolare, dal rapporto informativo e dalle dichiarazioni delle quali era dato atto nel rapporto medesimo risultava che la minore non aveva dichiarato alla propria marcatrice che alla buca in questione, dopo essere tornata sul *tee* di partenza (ove la marcatrice non poteva vederla), ella aveva giocato fuori limite la prima palla provvisoria.

3) In relazione a quanto precede, con provvedimento del 10 ottobre 2018, emesso da questo Giudice Sportivo ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Giustizia, era contestato alla minore Olivia Ferraro, l'illecito di cui all'articolo

17, comma 1, lett. c), Reg. Giust., per aver sottoscritto lo *score* di gara con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo.

4) Nel provvedimento era dato atto che il rapporto informativo di cui sopra era del tutto attendibile in quanto assolutamente circostanziato nei fatti nonché proveniente dal Direttore del Torneo e per tale motivo dotato di fede privilegiata e che tuttavia dallo stesso rapporto non si traevano elementi per i quali potesse ritenersi provato uno stato soggettivo doloso dell'incolpata la quale poteva essere ritenuta aver omesso di dichiarare l'effettivo punteggio conseguito per una distrazione dovuta alla concitazione degli eventi. Ciò nonostante, il provvedimento rilevava che quanto sopra non escludeva la sussistenza dell'illecito a carico della minore, peraltro giocatrice esperta (HCP EGA 11,9).

5) Nello stesso provvedimento era fatto presente all'incolpata che: (i) ove, all'esito del procedimento, fosse stata accertata la commissione dell'illecito, la sanzione applicabile sarebbe stata determinata in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. c), Reg. Giust. – che prevede quale sanzione edittale per l'illecito contestato, la squalifica "*per un periodo da dodici mesi alla radiazione*" – tenuto anche conto del grado effettivo dell'elemento soggettivo di dolo o colpa che sarebbe stato accertato e del disposto di cui all'art. 21 comma 3, Reg. Giust., di riduzione della sanzione per i soggetti minorenni; (ii) ella aveva la facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento di Giustizia: nel qual caso la sanzione irrogata con detto decreto sarebbe stata quella della squalifica temporanea per un periodo di 3 mesi; (iii) l'eventuale richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare detto provvedimento innanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore.

6) Con comunicazione e-mail del 22 ottobre 2018 da parte della Signora Laura Negri, madre della minore Olivia Ferraro, era richiesta l'emissione del decreto sanzionatorio.

#### **Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, preso atto della richiesta in nome e per conto nonché nell'interesse della minore Olivia Ferraro, con il presente

#### **DECRETO SANZIONATORIO**


ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia, commina alla tesserata Olivia Ferraro (nata il 30 agosto 2003, Tessera FIG 190005), la sanzione della

## **SQUALIFICA TEMPORANEA**

per un periodo di **tre mesi** a partire dalla data odierna.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 23 ottobre 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. D'Onglia', is written over the typed name.

Avv. Andrea D'Onglia  
Giudice Sportivo dei Minori